

N. 1376/2021 R.G.E.

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione Terza Civile

Esecuzioni Immobiliari

Il Giudice dell'esecuzione,

vista l'istanza di prosecuzione delle operazioni di vendita formulata dal creditore intervenuto
Fallimento Dueggi s.r.l.;

rilevato che i creditori precedenti hanno rinunciato all'esecuzione;

rilevato che il creditore intervenuto risulta ammesso al patrocinio a spese dell'erario dal giudice
delegato per mancanza di fondi come da provvedimento depositato il 10/10/2023;

visto l'art. 18 bis, comma 1, d.P.R. 115/2002 dispone la prenotazione a debito del contributo per
la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche;

visto l'art. 131, comma 4, lett. c) e d) dispone che siano anticipate dall'erario le spese relative alla
pubblicità limitando la pubblicità già disposta ai soli siti obbligatori e commerciali indicati e alla
gestione della vendita telematica;

si comunichi al delegato e alle parti.

Milano, 11/01/2024

Il Giudice

Idamaria Chieffo

